



In Italia, gli strumenti di incentivazione e promozione dell'energia da fonti rinnovabili agiscono sulle leggi di mercato dalla parte della domanda: mercato per un nuovo bene introducendo uno strumento istituzionale per regolare i comportamenti in materia di energia da fonti rinnovabili.

Alla prima tipologia di strumenti appartengono il Conto energia e la tariffa omnicomprensiva, che prevedono una remunerazione certa della produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso un incentivo fissato per una durata stabilita: 20 anni per il Conto energia fotovoltaico, 25 per quello per il solare termico e 15 anni per la tariffa.

L'energia prodotta viene acquistata ad un valore che è superiore a quello del mercato perché ingloba anche una quota incentivante.

Il sistema della tariffa omnicomprensiva è stato introdotto con la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e vi possono aderire gli impianti di potenza media nominale annua non superiore ad 1 MW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Successivamente, con la legge 23 luglio 2009 n. 99, sono state apportate alcune modifiche sostanziali al sistema di incentivazione.

Alla seconda tipologia di strumenti (quota d'obbligo) appartengono tutti i sistemi che prevedono, per i soggetti designati dalla legge, l'obbligo di immettere in rete energia da fonti rinnovabili. Qui rientra per correlazione il preesistente meccanismo dei Certificati verdi (CV), introdotti dal D.Lgs. 79/99, il cosiddetto decreto Bersani. In base all'art. 11 del decreto, i produttori e gli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili sono obbligati ad immettere in rete una quota minima di energia elettrica da fonti rinnovabili. La legge finanziaria 2008 ha fissato l'obbligo di quota da fonte rinnovabile: per il 2010 è stato pari al 6,05% del totale dell'energia immessa, con un incremento per i due anni successivi pari a 0,75 punti percentuali l'anno; nel 2012 dovrà essere predisposto un nuovo intervento normativo.

Il sistema dei Certificati verdi certifica l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e quindi, attraverso questi titoli, l'assolvimento degli obblighi di quota. Si tratta di titoli negoziabili, rilasciati a chi produce energia da fonti rinnovabili; essi possono essere rivenduti, in un mercato creato appositamente, ad industrie o attività (produttori e importatori di energia elettrica) che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente. Il Certificato, essendo negoziabile, può cambiare più volte proprietario prima del suo annullamento, previsto dopo tre anni.

Un CV corrisponde ad 1 MWhe/anno prodotto II valore dei CV è differenziato attraverso l'introduzione di un coefficiente moltiplicativo che varia a seconda della fonte utilizzata, come correttivo del numero dei titoli riconosciuti per ogni MWh di energia elettrica prodotto. La distinzione del coefficiente a seconda della fonte rinnovabile utilizzata serve a riconoscere la diversa onerosità a cui è soggetta la produzione di energia elettrica, che varia appunto con la fonte.